



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124

del 16/07/2012

O G G E T T O

Art. 40 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150. Integrato con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 4/ter – comma 13. Rinnovo incarichi dirigenziali a tempo determinato in corso.

L'anno duemiladodici, il giorno **sedici** del mese di **luglio** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs. 27/10/2009, n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009, ha introdotto, negli articoli 37-45, significative modifiche di alcune disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 in materia di dirigenza pubblica, in particolare l'art. 40 del citato D.lgs. n. 150/2009, modificando l'art. 19, commi 1,2,6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, ha riformulato le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni all'amministrazione, le quali sono state espressamente e unanimemente ritenute applicabili alle amministrazioni di cui all'art. 1 – comma 2 – del D.lgs. n. 165/2001, tra cui anche gli Enti Locali, come sancito dal comma 6 ter del citato art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 40 del D.lgs. n. 150/2009;
- con il D.lgs. n. 141 del 1/8/2011, in vigore dal 6/9/2011, il legislatore è intervenuto ad apportare ulteriori modifiche all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 40 del D.lgs. n. 150/2009, inserendo, dopo il comma 6 ter, il comma 6 quater, in base al quale per gli Enti Locali che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'art. 20 – comma 3 – della legge n. 111 del 15/7/2011 il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a contratto, conferibili ai sensi dell'art. 110 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, non può in ogni caso superare la percentuale del 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato;
- sulla materia de quo, con la sentenza n. 324/2010, è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lett. f) del D.lgs. n.150/2009, sollevate da alcune Regioni, ha ritenuto, in conclusione, che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato e che il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa adottando una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile sia per la fase costitutiva di tale contratto, sia per quella del rapporto che sorge per effetto di quel negozio giuridico. La disciplina dettata dall'art. 19 – comma 6 – del D.lgs. n. 165/2001 non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico, riferendosi, invece, ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto (non superiore a cinque anni) ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico. Essa è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto, ad essa esterno, cui conferisce l'incarico dirigenziale;
- la Corte dei Conti a Sezioni riunite con la decisione n. 12/CONTR/11 intervenendo sulla questione della compatibilità tra le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 150/2009 in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione e la disciplina dettata in materia per gli Enti Locali nel D.lgs. n. 267/2000 (Art. 110 – commi 1 e 2), richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010 giungendo alla conclusione che le disposizioni dettate dall'art. 19 – commi 6 e 6/bis del D.lgs. n. 165/2001, come modificati ed integrati dall'art. 40 del D.lgs. n. 150/2009, debbono essere considerate espressione di principi di carattere generale, direttamente applicabili anche agli Enti Locali escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio. L'art. 110 del TUEELL, nel consentire agli Enti Locali la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto, distingue tra dirigenti in dotazione organica e dirigenti extra dotazione organica; per i primi l'art. 110 – 1° comma- demanda allo Statuto la possibilità di stipulare contratti di diritto pubblico o di diritto privato con l'unico limite della presenza dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ma senza alcuna limitazione numerica o percentuale dei posti disponibili; per i secondi l'art. 110 – 2° comma- demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo un limite quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e garantendo comunque la stipulazione di almeno un contratto;

Visto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e la legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012, il quale all'art. 4/ter – comma 13 –, modificando il comma 6/quarter dell'art. 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha ampliato il limite percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a termine conferibili ai sensi dell'art. 110 – comma 1 - del T.U.EE.LL., prevedendo, in via generale, il limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed in particolare per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti, il limite massimo pari al 20% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato;

Considerato, inoltre, che la surriportata normativa ha introdotto, altresì, un regime transitorio per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, sancendo che possono essere rinnovati, per una sola volta, gli incarichi in scadenza entro il 31 dicembre 2012, a condizione che gli enti adottino atti di programmazione nei quali, con specifica motivazione, si dimostri l'indispensabilità del rinnovo per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni essenziali;

Rilevato che:

- il vigente Statuto Comunale, all'art. 78 – comma 3 – prevede che la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- l'attuale struttura organizzativa di questo Ente prevede l'articolazione dei servizi comunali in n. 8 Settori di organizzazione, oltre a n. 3 Unità Autonome, funzionalmente dipendenti dai dirigenti di competenza;
- allo stato attuale risulta coperta a tempo indeterminato n. 1 posizione dirigenziale, mentre risultano conferiti n. 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'Art. 110 – 1° comma – del T.U. Enti Locali, di cui n. 2 con soggetti esterni all'Amministrazione, e n. 2 conferiti a dipendenti interni appartenenti alla Cat. D3, in aspettativa non retribuita dai posti d'organico ricoperti per tutto il periodo di durata degli incarichi dirigenziali conferiti;
- la durata di detti incarichi dirigenziali a termine coincide con la durata del mandato elettivo del Sindaco e che gli stessi, quindi, scadranno con la cessazione, a qualunque titolo, di tale mandato ordinariamente prevista per la primavera 2013;
- al termine del mandato elettivo del Sindaco questo Ente si ritroverebbe con la vacanza di n. 7 figure dirigenziali su 8 con gravi conseguenze in ordine alla funzionalità dei servizi comunali, alla loro ordinaria gestione ed allo sviluppo della programmazione amministrativa;
- il D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e il D.lgs. 20/12/1993, n. 533 prevedendo la cessazione del mandato elettivo del Sindaco, a seguito di sua candidatura al Parlamento nelle prossime elezioni politiche del 2013, almeno 180 giorni prima della data di scadenza naturale del proprio mandato, prospettano che questo Ente, il cui attuale Sindaco è anche Senatore della Repubblica e non ricandidabile alla carica di Sindaco per ultimazione dei due mandati, ma certamente ricandidabile quale Parlamentare, si ritroverebbe privo delle figure dirigenziali di cui sopra con la conseguente impossibilità ad assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali;

Visti:

- - il D.lgs. n. 165/2001;
- - il D.lgs. n. 150/2009;
- - il D.lgs. n. 141/2011;
- - la legge 26/04/2012, n. 44;
- - il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- - la sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010;
- - la sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 12/CONTR/11.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000 (il presente atto non ha rilevanza contabile essendo la spesa già gravante sul bilancio comunale);

Accertata la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 – comma 2 – del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di avvalersi della facoltà prevista, in via transitoria, dal comma 13 dell'art. 4/ter della legge 26/04/2012, n. 44, di conversione del D.L. n. 16 del 2/03/2012 e, per l'effetto, rinnovare i sottoriportati n. 4 incarichi dirigenziali, in corso presso questo Ente alla data di entrata in vigore della surriportata normativa, conferiti ai sensi dell'art. 110 – 1° comma – del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000, in scadenza entro il 31/12/2012 per le motivazioni riportate in narrativa:
 - Settore Affari Generali: n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato conferito a soggetto esterno in possesso di laurea in Giurisprudenza o equipollente con adeguata esperienza professionale di cui al provvedimento sindacale n. 28212 del 20/05/2009;
 - Settore Economico-Finanziario: n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato conferito a soggetto esterno in possesso di laurea in Economia e Commercio o equipollente con adeguata esperienza professionale di cui al provvedimento sindacale n. 36852 del 30/06/2008;
 - Settore Lavori Pubblici: n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato conferito a Funzionario subapicale (Cat. D3 ex 8^a q.f.) in possesso di laurea in Ingegneria civile o equipollente con adeguata esperienza professionale, collocato in aspettativa senza assegni dal posto d'organico ricoperto, di cui al provvedimento sindacale n. 36847 del 30/06/2008;
 - Settore Demografia-Appalti e Contratti: n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato conferito a Funzionario subapicale (Cat. D3 ex 8^a q.f.) in possesso di laurea in Giurisprudenza o equipollente con adeguata esperienza professionale, collocato in aspettativa senza assegni dal posto d'organico ricoperto, di cui al provvedimento sindacale n. 36846 del 30/06/2008.
2. Stabilire che i restanti posti di qualifica dirigenziale dei Settori Socio-Educativo, Territorio e Sicurezza, vacanti nella dotazione organica comunale, saranno coperti mediante procedure concorsuali pubbliche con contratti a tempo indeterminato.
3. Stabilire, inoltre, che, nelle more della indizione delle surriportate procedure selettive pubbliche si potranno conferire incarichi dirigenziali "ad interim" ai dirigenti in servizio al fine di assicurare la normale funzionalità dei servizi comunali o procedere con avvisi pubblici per la temporanea copertura dei settori vacanti.
4. Demandare al Sindaco l'adozione degli atti consequenziali per dare attuazione a quanto deliberato con il presente atto.
5. Trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza agli Assessori Comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti Comunali, nonché all'U.O. Gestione Personale.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 24/07/2012 all'8/08/2012 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 24/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Michele CAMERO

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267**;

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

-
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

IL SEGRETARIO GENERALE

lì, _____

f.to dott. Michele CAMERO

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario generale
Al Sig. Direttore di ragioneria
Al Sig. _____
All'URP